

N. 76156 Repertorio / N. 43830 Raccolta

---oo0oo---

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA "ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI APISTICI del PIEMONTE" siglabile ASPROMIELE PIEMONTE CON SEDE IN TORINO.

---oo0oo--

REPUBBLICA ITALIANA

**Registrato a Torino 3  
Atti pubblici  
il 24/11/2017  
al n. 20511  
per € 200,00**

L'anno duemiladiciassette addi venti del mese di novembre in Torino (TO)


Via Carlo Alberto numero 18, in un locale al piano secondo alle ore quindici.

Richiesto dalla "ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI APISTICI del PIEMONTE" siglabile ASPROMIELE PIEMONTE con sede in Torino (TO) Via Drovetti numero 5, presso CISA COOP. SOC. COOPERATIVA, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino numero 97516670011 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Torino al numero 718945, Partita IVA 05161440010,

mi sono qui trovato per redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci di detta Associazione, convocata in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO:

*Approvazione proposta di modifiche e integrazioni dello statuto sociale per adeguamento a richieste della Regione Piemonte e per altri aggiornamenti e ammodernamenti, da apportare ai seguenti articoli: Art. 1, art 4, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 18, art. 19, art. 21, art. 28, art. 31, come da bozza allegata, evidenziante in blu le modifiche richieste dalla Regione ed in rosso le altre modifiche, oltre ai punti tratteggiati, che sono da eliminare.*



Dò quindi atto che avanti me Dott. PAOLO OSELLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Carmagnola,

è in persona comparsa la Signora:

= AGNELLO LIDIA, nato a Vinadio (CN) il 6 gennaio 1967, domiciliata per la carica in Torino (TO) Via Drovetti numero 5, presso la sede dell'Associazione, della cui identità personale io Notaio sono certo, Presidente dell'Associazione la quale assume in detta sua qualità la Presidenza dell'assemblea e chiama me Notaio per la redazione del presente verbale.

La stessa constatato e richiestomi di dare atto:

--- che gli avvisi di convocazione della presente assemblea sono stati inoltrati in tempo utile;

--- che l'assemblea è qui riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima;

--- che con lei Presidente dell'Associazione sono presenti i Vice Presidenti Signori PRIOTTO LUCA e BOSIO DAVIDE mentre ha giustificato la propria assenza il Signor SCACCHI ADORNINO;

--- che sono presenti o regolarmente rappresentati numero 13 (tredici) Associati su un numero complessivo di 2.521 (duemilacinquecentoventuno) Associati aventi diritto di voto il tutto come risulta dall'elenco che viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale omessane la lettura per dispensa avuta dalla Comparsante;

--- che è presente il Revisore Legale dei Conti Dottoressa Fantinuoli Marilena;

dichiara

che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e di

statuto (art.18 dello Statuto vigente) e conferma a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

Tutti i presenti dichiarano di conoscere ed accettare l'argomento posto all'Ordine del Giorno e pertanto il Presidente ne inizia lo svolgimento rammentando ai soci di aver inviato la bozza del nuovo statuto redatta in conformità agli indirizzi richiesti dalla Regione Piemonte ai fini dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche dell'associazione di cui alla nota del 22 giugno 2017.

Il Presidente richiama integralmente le considerazioni della Regione Piemonte nella sua suddetta nota considerandole pienamente accoglibili e rimarcandone la funzionalità allo spirito associativo nonché una più aderente conformazione delle proposte di modifica alle norme codicistiche che regolano la materia.

Tali modifiche consistono in particolare nella delibera inerente il trasferimento della sede, nelle norme relative all'esclusione ed al recesso dei soci, al quorum di convocazione dell'assemblea ed alle competenze della stessa, nonché al patrimonio dell'associazione, ed al rimborso previsto a favore del Presidente in caso di spese sostenute da quest'ultimo in favore dell'Associazione.


Egli pertanto, dà lettura di un nuovo testo dello statuto stesso, già all'uopo predisposto e contenente tutte le variazioni.

La Dottoressa Fantinuoli Marilena quale Revisore Legale dei Conti esprime parere favorevole a quanto proposto.

Dopo di che il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, udite le proposte del Presidente, nonché il parere favorevole del Revisore Legale dei Conti, dopo ponderata discussione, all'unanimità dei votanti per alzata di mano

delibera all'unanimità



--- di approvare punto per punto e nel suo complesso il nuovo testo dello statuto sociale come sopra esposto dal Presidente, quale statuto, previa lettura allego al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Esaurito così lo svolgimento dell'Ordine del Giorno e più nessuno avendo chiesto di parlare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore quindici e minuti cinquantacinque.

La parte, previamente informata ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi.

Al riguardo dichiara di avere letto e ricevuto il documento programmatico sul trattamento dei dati personali redatto in conformità al deliberato del Consiglio Nazionale del Notariato.

E richiesto io Notaio ho redatto questo verbale, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte con mezzi elettronici a inchiostro indelebile, da me letto alla Comparsa che lo conferma e con me lo sottoscrive alle ore quindici e minuti cinquantacinque.

Occupa questo verbale cinque facciate sin qui di due fogli.

In originale firmato:

LIDIA AGNELLO

PAOLO OSELLA NOTAIO

## STATUTO

della "Associazione Regionale Produttori Apistici del Piemonte" o  
"ASPROMIELE PIEMONTE"

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1) - E' costituita con sede in Torino, l'Associazione denominata:  
"ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI APISTICI del  
PIEMONTE" siglabile "ASPROMIELE PIEMONTE".

L'Associazione svolge la propria attività nell'area territoriale ed  
amministrativa della Regione Piemonte, nel settore dell'apicoltura.

Art. 2) - L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2035 salvo proroga  
deliberata dall'assemblea o anticipato scioglimento.



Art. 3) - L'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni o enti i  
quali, senza scopo di lucro, si propongono di contribuire, direttamente o  
indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della politica agricola  
comunitaria e nazionale; in particolare può far parte di unioni di  
associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi  
obiettivi dell'associazione, promuovendone anche la costituzione.

Art. 4) - L'Associazione, senza fine di lucro, ha per scopo la crescita, lo  
sviluppo, il miglioramento, la tutela, la valorizzazione, la promozione  
dell'apicoltura e delle sue produzioni nell'interesse degli associati e in  
armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la  
programmazione agricola nazionale e regionale.

L'Associazione si propone di svolgere prioritariamente attività istituzionali  
insite nel rapporto di associazione.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione:

- a) promuove, organizza e realizza attività di assistenza tecnica;
- b) promuove, organizza e realizza attività di formazione e di  
aggiornamento;
- c) realizza attività editoriali;
- d) promuove, organizza e realizza programmi di ricerca e di  
sperimentazione in campo;
- e) promuove, organizza e realizza attività di promozione e  
valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
- f) promuove, organizza e realizza eventi, quali seminari, incontri,  
mostre, conferenze, workshop, laboratori, proiezioni e ogni altra  
iniziativa atta a diffondere la promozione, tutela e valorizzazione  
dell'apicoltura piemontese e dei suoi prodotti
- g) rappresenta i propri associati nei confronti degli organi della  
pubblica amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le  
funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché  
nei confronti di organismi, enti o associazioni private che  
perseguono scopi analoghi o affini a quelli dell'associazione. Ai fini  
di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di  
associazione;



- h) collabora con gli enti preposti dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali all'opera di risanamento e valorizzazione dell'apicoltura;
- i) in via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- j) compie tutte le operazioni mobiliari e immobiliari direttamente finalizzate al migliore conseguimento dei fini istituzionali;
- k) può costituirsi parte civile nelle controversie aventi per oggetto danni di qualsiasi natura alla produzione dei soci.

## **TITOLO II ASSOCIATI**

Art. 5) - Possono essere ammessi all'Associazione gli apicoltori, così come definiti dalla normativa nazionale e regionale, che operano nella regione Piemonte o nelle provincie confinanti, nonché le Cooperative, loro Consorzi e altri organismi associativi costituiti esclusivamente da apicoltori operanti nelle zone precedentemente indicate.

Art. 6) - L'aspirante associato deve indirizzare domanda all'Associazione contenente:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA;
- b) ubicazione dell'azienda;
- c) numero degli alveari in allevamento.

Se la domanda è proposta da Cooperative, Consorzi di Cooperative e altri Organismi Associativi di cui al primo comma dell'articolo 5, questa deve altresì contenere:

1. la ragione sociale - o la denominazione - e la sede;
2. la qualifica della persona che sottoscrive;
3. la delibera dell'organo competente che autorizza la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento. Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
4. elenco degli apicoltori soci, corredato, per ciascuno di essi, delle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
5. la specificazione che i rapporti economici tra l'organismo associativo aderente all'Associazione e i propri singoli associati permangono regolati dal rispettivo statuto.

Con la domanda, l'aspirante deve dichiarare di assumere l'impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e la esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Art. 7) - Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto all'Associazione e aperto alla consultazione degli associati. Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo

mediante lettera raccomandata, sottoscritta dall'opponente.

Art. 8) - Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione e sulle opposizioni, dandone comunicazione motivata all'interessato entro quindici giorni dalla deliberazione. Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso, così come previsto dall'articolo 26, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il rapporto associativo, una volta approvata l'adesione da parte del Consiglio Direttivo, si intende costituito a tempo indeterminato. L'adesione, pertanto, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9) - Il nuovo associato deve versare la quota di ammissione, nella misura stabilita, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili e non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) - L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione i contributi annualmente stabiliti. Tutti i Soci hanno diritto di voto su tutte le materie poste all'ordine del giorno e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 11) - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte. Al socio che non adempie alle obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati alla Associazione, i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza all'Associazione, fermi gli obblighi assunti;
- b) espulsione.



L'Assemblea delibera i provvedimenti di cui sopra, avverso i quali è ammesso ricorso in base a quanto previsto dall'articolo 26 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione

Art. 12) - E' escluso l'associato:

- a) che reca danno morale o materiale all'Associazione;
- b) che non corrisponde per due annualità consecutive il contributo annuo
- c) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione;
- d) che abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione;

L'Assemblea delibera i provvedimenti di cui sopra, avverso i quali è ammesso ricorso in base a quanto previsto dall'articolo 26, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione.

Art. 13) - Il recesso è consentito all'associato a condizione che ne faccia domanda tre mesi prima della data da cui viene presentata la domanda. Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione antecedentemente alla data di recesso. In ogni caso il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote



associative e/o dei contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale.

### **TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 14) - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 15) - L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo nei casi previsti all'art. 29, per l'approvazione del bilancio e inoltre ogni volta che quest'ultimo ne riconosca la necessità l'Assemblea è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La richiesta motivata andrà indirizzata al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti. Ai sensi dell'art. 21 del codice civile, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16) - Le Assemblee sono costituite dagli associati in regola con il pagamento dei contributi. A ciascun apicoltore socio, sia questo socio individuale o membro di società Cooperativa, Consorzio di Cooperative od altro Organismo associativo, spetta un voto. Ogni socio può rappresentare mediante delega scritta un solo altro socio avente diritto di voto.

Art. 17) - I soci sono convocati in Assemblea con avviso sul sito web dell'Associazione o E-mail o altro mezzo di comunicazione informatica o tramite posta ordinaria almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Art. 18) - L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia rappresentata la maggioranza (la metà più uno) degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e qualunque sia l'ordine del giorno, comprese le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, ad eccezione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, come stabilito dal successivo art. 31. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se unico, o da uno dei Vicepresidenti, nel caso fossero più di uno. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si può anche procedere



mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Art. 19) - E' competenza dell'Assemblea:

- a) approvare i bilanci, i rendiconti e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) nominare il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo;
- c) deliberare le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- d) deliberare sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

Le decisioni prese dall'Assemblea, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

I verbali delle riunioni delle Assemblee sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.



Art. 20) - Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di nove e da non più di trentacinque membri scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni esperti e persone designate dai rappresentanti locali delle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti Pubblici. Possono inoltre essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo tecnici, anche se non soci.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e uno o più Vice presidenti, scegliendoli fra i suoi membri. Il Consiglio resta in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Qualora nell'assemblea siano state votate più liste, ciascuna delle quali presentata da almeno il 20% (venti per cento) degli associati, i seggi del Consiglio Direttivo vengono ripartiti tra i candidati delle liste che hanno riportato il maggior numero dei voti, in ragione di due terzi ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi e il restante terzo ai candidati delle liste di minoranza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, con deliberazione approvata dall'organo di controllo, nominando il candidato o i candidati primi non eletti della lista alla quale appartenevano il membro o i membri mancanti. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

Decade dalla propria carica il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza gravi e giustificati motivi. Su delibera del Consiglio Direttivo il provvedimento di decadenza sarà notificato al socio interessato entro 30 giorni dall'ultima delle tre assenze.

Il Consiglio è convocato, dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, entro quindici giorni dalla richiesta stessa. La convocazione



Li...  
n

è fatta a mezzo Pec o altro mezzo informativo idoneo, da inviarsi non meno di cinque giorni prima delle adunanze; in casi di urgenza è ammessa la convocazione, sempre a mezzo Pec, o altro mezzo informativo idoneo, almeno un giorno non festivo prima della riunione in modo che i consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati.

Le modalità di convocazione potranno essere variate, previa delibera del Consiglio Direttivo, in funzione del miglioramento delle tecniche informatiche e di comunicazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici o per audioconferenza o videoconferenza, con consultazione dei Consiglieri purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario. Lo svolgimento di questo tipo di riunioni avverrà secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 21) – E' competenza del Consiglio Direttivo:

- a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- b) deliberare la convocazione dell'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
- c) deliberare la convocazione delle assemblee e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;
- d) deliberare sulle domande di ammissione;
- e) affidare gli incarichi direttivi;
- f) predisporre i bilanci, i rendiconti e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) deliberare sulle materie di cui all'articolo 4;
- h) deliberare l'affidamento dell'esercizio di funzioni operative di competenza dell'Associazione di cui all'articolo 4;
- ì) deliberare l'eventuale istituzione di sedi secondarie;
- j) determinare il contributo annuo a carico degli associati occorrente per il funzionamento dell'Associazione;
- k) affidare a uno o più Consiglieri incarichi per la trattazione di singole incombenze, determinandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico;
- l) deliberare sulla assunzione di dipendenti o affidamenti di incarichi di collaborazione e/o consulenza per l'espletamento dei programmi e delle attività proprie dell'Associazione;
- m) predisporre Regolamenti e Disciplinari da sottoporre all'assemblea dei soci per la loro approvazione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati o attribuiti all'assemblea. Per affiancare e assistere la Presidenza nello studio e nelle trattazioni di argomenti di notevole importanza, il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni speciali: queste avranno carattere consultivo e di esse il Consiglio Direttivo potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consiglio stesso e non soci, in ragione della loro particolare preparazione e competenza.

La partecipazione e titolarità di membro del Consiglio Direttivo è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute.

Art. 22) - Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. L'incarico amministrativo dell'Associazione partecipa alle adunanze, con voto consultivo, ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 23) - Il Presidente ha la rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione, con l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio. I Vice Presidenti hanno disgiuntamente funzione vicaria quando il Presidente sia assente o impedito. Il Presidente assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e degli indirizzi dell'attività indicati dall'Assemblea dei Soci, nonché in casi di urgenza le iniziative necessarie, previa consultazione immediata dei Vice Presidenti.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, con modalità telematiche, e nella prima riunione successiva, al Consiglio Direttivo spetterà la valutazione e la ratifica di quanto assunto dal Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell'Associazione presso terzi, un Vice Presidente o altri membri del Consiglio Direttivo, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

Al Presidente può competere il rimborso delle spese dimostrate e sostenute per l'attività svolta in favore dell'Associazione.


Art. 24) - Può essere nominato Presidente Onorario una persona che ha ricoperto nel passato la carica di Presidente dell'Associazione, per almeno quattro mandati, distinguendosi per impegno e dedizione nel perseguimento delle finalità dell'Associazione. Il Presidente Onorario:

- viene nominato con la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio Direttivo;
- partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo può affidare al Presidente Onorario compiti di rappresentanza legati al suo ruolo. La carica di Presidente Onorario non ha scadenza ed è disponibile solo per dimissione del Presidente Onorario stesso o in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell'Associazione. La revoca è deliberata con votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 25) - L'Organo di Controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di

A circular stamp with illegible text inside, overlaid with a large, stylized handwritten signature in black ink.A vertical handwritten signature in black ink, appearing to read 'Boris Spudis'.A circular stamp with illegible text inside, overlaid with a large, stylized handwritten signature in black ink.

legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge vigenti.

L'organo di controllo, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

Art. 26) – Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di arbitri da nominarsi da parte dell'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

#### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE –RENDICONTI**

Art. 27) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque sono o vengano in proprietà dell'associazione;
- b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

Art. 28) - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di ammissione versate ai sensi del precedente art. 9, dalle quote associative annuali che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita, dagli eventuali ulteriori contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per specifiche finalità, nonché da eventuali ulteriori contributi volontari;
- b) dalle rendite patrimoniali;
- c) dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell'ambito dei fini statutari;
- d) dai ricavi per le attività editoriali;
- e) dai ricavi per prestazioni di servizi svolte a favore di soci e di non soci (terzi) nell'ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e comunque in misura non prevalente;
- f) da eventuali contributi versati dai soci che partecipano a corsi, conferenze o altre iniziative organizzate dall'Associazione;
- g) dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- h) da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale.

Art. 29) - L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro 120 giorni, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Associazione, da segnalarsi dagli Amministratori nella loro relazione ai Soci, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi o

passivi.

Art. 30) – All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 31) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice Civile dall'assemblea. In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio e i residui di liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 32) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni.

VISTO PER INSERZIONE, TORINO 20 NOV. 2017

*Luigi Appello*

*[Handwritten signature]*

